



Consiglio regionale

**Valorizzazione dei negozi storici. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23
(Testo unico in materia di commercio)**

Art.1

(Sostituzione del Capo I del Titolo V della l.r. 23/2018)

1. Il Capo I del Titolo V (Negozi storici abruzzesi) della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

"Capo I

(Riconoscimento dei negozi storici)

Art. 66

(Finalità)

1. La Regione, ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per i beni ivi contemplati, promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove forme di coinvolgimento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

Art. 67

(Negozi storici)

1. Ai fini del presente Capo sono definiti negozi storici gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande caratterizzati da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo dell'attività, della tipologia di prodotti offerti, alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, all'espressività sociale, economica e culturale dell'offerta e dell'ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale.
2. Al riconoscimento dei negozi storici provvede il Comune territorialmente competente previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) svolgimento della medesima attività da almeno quaranta anni continuativi, salvo interruzioni per eventi straordinari o calamità naturali, nello stesso locale o nella stessa area, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie identificative;

- b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta che evidenzi il radicamento nel tempo dell'attività stessa o del metodo di lavoro;
 - c) accesso dei locali su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;
 - d) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.
3. Le proposte di riconoscimento sono presentate dal titolare dell'attività commerciale, anche attraverso le associazioni di rappresentanza delle imprese, al Comune territorialmente competente, che provvede, in ragione della complessità dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, anche avvalendosi della collaborazione delle CCIAA ai fini del reperimento dei dati e della documentazione storica.
4. La domanda di riconoscimento è corredata dalla seguente documentazione:
- a) relazione tesa a specificare in sintesi il possesso dei requisiti di cui al comma 2;
 - b) documentazione storica dell'impresa e dell'unità locale di riferimento comprovante la data di inizio dell'attività, i passaggi generazionali intervenuti e le fasi di gestione dell'attività;
 - c) planimetria dei locali e delle relative pertinenze;
 - d) documentazione fotografica dell'esterno e dell'interno dell'unità locale, idonea ad evidenziare il possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento.
5. Per effetto del provvedimento di accoglimento, l'attività commerciale è riconosciuta negozio storico ed al titolare è concesso l'uso del relativo logo, che in ogni caso non costituisce un marchio di qualità o di certificazione, secondo le modalità definite nel disciplinare di cui all'articolo 67-quater.
6. La revoca del riconoscimento è disposta dal Comune nei seguenti casi:
- a) qualora venga meno una delle caratteristiche dell'attività sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;
 - b) in caso di cessazione o di trasformazione dell'attività o di modifica di destinazione d'uso dei locali.
- 6-bis Il Comune provvede alla comunicazione al Servizio regionale competente di cui all'articolo 67-bis dei provvedimenti di riconoscimento e di revoca adottati ai sensi del presente articolo secondo le modalità ed i tempi fissati dal disciplinare di cui all'articolo 67-quater.
7. Il titolare dell'attività commerciale riconosciuta negozio storico è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune di ogni variazione potenzialmente idonea ad integrare una delle cause di revoca ai sensi del comma 6.
8. Nell'ambito delle funzioni assegnate ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, i Comuni territorialmente competenti assicurano la vigilanza ed il controllo sul mantenimento dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento.

Art. 67-bis

(Elenco regionale dei negozi storici)

1. Presso il Servizio competente del Dipartimento dello Sviluppo economico e Turismo della Regione è istituito l'Elenco ricognitivo regionale dei negozi storici della Regione Abruzzo.

2. Il Servizio di cui al comma 1, sulla base delle comunicazioni effettuate dai Comuni, provvede annualmente all'iscrizione nell'Elenco regionale dei negozi storici che hanno ottenuto il riconoscimento ed alla cancellazione in caso di revoca ai sensi dell'articolo 67, comma 6.
3. L'Elenco regionale e gli aggiornamenti annuali sono pubblicati, entro il 31 dicembre di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT) e sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 67-ter
(Misure di sostegno)

1. La Regione promuove interventi a favore delle attività commerciali riconosciute negozi storici ai sensi dell'articolo 67 diretti a:
 - a) sostenere il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa per favorire la continuità della gestione ed il rilancio occupazionale, nonché l'inserimento lavorativo dei giovani;
 - b) favorire l'associazionismo locale per la promozione della cultura d'impresa;
 - c) difendere e sostenere il patrimonio storico attraverso la valorizzazione delle attività che ne mantengono integra la memoria;
 - d) sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all'attività storica;
 - e) sostenere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato dei negozi storici in un'ottica di integrazione tra storicità e modernità;
 - f) accrescere l'attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del commercio, valorizzando le vie storiche e gli itinerari turistici e commerciali, ivi comprese le periferie nelle quali hanno sede attività storiche;
 - g) favorire, sostenere e valorizzare la promozione e l'utilizzo di prodotti agroalimentari di provenienza regionale.
2. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:
 - a) può concedere contributi anche a fondo perduto ai titolari dei negozi storici iscritti nell'Elenco regionale;
 - b) può prevedere specifiche agevolazioni per l'accesso al credito, anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
 - c) può individuare, con legge di stabilità dei singoli esercizi finanziari, forme di agevolazione in materia di tributi regionali;
 - d) promuove accordi con i Comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i settori del commercio e dell'artigianato, per la riduzione di imposte, tributi o tariffe comunali gravanti sui negozi storici iscritti nell'Elenco regionale;
 - e) determina criteri di premialità nell'ambito dei bandi regionali relativi all'innovazione, valorizzazione e tutela delle imprese sul territorio, con particolare riguardo ai bandi regionali finalizzati all'informatizzazione digitale;
 - f) promuove nei circuiti turistici l'Elenco regionale dei negozi storici.
3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere finanziati anche con Fondi europei.

4. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, in relazione alle misure di sostegno di cui al presente articolo, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).
5. Le attività che hanno ottenuto contributi o agevolazioni ai sensi del presente articolo sono vincolate per almeno tre anni al mantenimento della destinazione d'uso dei locali.
6. Nei casi di revoca di cui all'articolo 67, comma 6, nei confronti dell'attività che abbia ottenuto contributi o agevolazioni ai sensi del presente articolo è disposta la revoca dei contributi o delle agevolazioni concessi nei tre anni precedenti, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.
7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale definisce annualmente le misure di sostegno nei limiti delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di cui all'articolo 148.

Art. 67-quater
(Modalità attuative)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia, adotta un disciplinare per la definizione delle modalità di attuazione del presente Capo.
2. Con il disciplinare di cui al comma 1 sono definite in particolare:
 - a) l'ulteriore specificazione dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 2, anche in relazione alle diverse categorie merceologiche;
 - b) la modulistica unitaria per la presentazione delle istanze ai Comuni;
 - c) le modalità e i termini per la trasmissione dei provvedimenti comunali di riconoscimento al Servizio competente del Dipartimento dello Sviluppo economico e Turismo della Regione;
 - d) le forme e i termini della collaborazione con le Camere di commercio, industria e artigianato della Regione;
 - e) le caratteristiche grafiche e tecniche del logo identificativo, assicurando la presenza nello stesso dello stemma regionale accanto a quello del Comune concedente nonché le principali modalità di utilizzo dello stesso."

Art.2
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si deve provvedere nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 148 della l.r. 23/2018.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 102/2 del 27.12.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

VT/pf/fb